

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2004619**  
Data: **20/05/2019**

Oggetto: **i forfetari sono sostituti di imposta**  
Allegati: **no**

## I FORFETARI SONO SOSTITUTI DI IMPOSTA

Gentile Associato,

Forfetari e contribuenti che applicano il regime di flat tax, assumono la veste di sostituti d'imposta.

Il decreto Crescita, con decorrenza retroattiva dal 1.01.2019, in deroga allo Statuto dei diritti dei contribuenti, conferma infatti l'obbligo per i forfetari di operare le ritenute d'acconto Irpef sugli emolumenti erogati ai **lavoratori dipendenti e assimilati**.

Con l'art. 6 del decreto Crescita, il legislatore modifica il c. 69, terzo periodo, art. 1 L. 190/2014, che esclude i contribuenti in regime forfetario dall'obbligo di operare le **ritenute alla fonte** indicate nel Titolo III, artt. da 23 e 30 D.P.R. 600/1973, introducendo la deroga per le ritenute di cui all'art. 23 (**ritenute sui redditi di lavoro dipendente**) e all'art. 24 (**ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**).

La modifica si è resa necessaria per effetto delle novità introdotte dalla più recente legge di Bilancio (L. 145/2018) poiché è stato eliminato il precedente vincolo di accesso al regime forfetario riguardante il sostenimento di spese per lavoro di ammontare superiore a 5.000 euro, con riferimento a quelle del **periodo d'imposta precedente**. Con questo intervento, di fatto, un contribuente in regime forfetario può tranquillamente avvalersi di lavoratori dipendenti e assimilati senza sottostare ad alcuna limitazione, se non con riferimento ai propri ricavi che, com'è noto, non possono superare la **soglia unica di 65.000 euro**.

L'esonero totale previsto, e quindi la mancata qualifica di sostituto d'imposta, comportava per il datore di lavoro in forfait la corresponsione di una retribuzione al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute Irpef; unico adempimento, l'obbligo di redazione della certificazione unica (CU) nella sezione riferibile ai dati previdenziali e assistenziali, peraltro indicato da un documento di prassi della D.R.E. della Campania (risposta all'interpello 19.05.2017 n. 954-881/2017).

Il dipendente o collaboratore, percependo una retribuzione lorda, avrebbe dovuto presentare la propria dichiarazione (modello 730 o REDDITI PF) al fine di determinare e versare le imposte dovute (Irpef e relative addizionali regionali e comunali).

Con la modifica in commento che, come detto, conferma l'esonero per **tutte le altre ritenute**, ma **deroga** per quelle relative ai **dipendenti e ai collaboratori**, si ottengono due contrapposti obiettivi: da una parte, si rende la vita più semplice ai dipendenti dei forfetari, evitando la presentazione della dichiarazione dei redditi necessaria per riliquidare la propria posizione; dall'altra parte, si complica la vita di questi contribuenti che hanno scelto il forfetario, sicuramente per beneficiare di una pressione fiscale più contenuta, ma anche per evitare eccessivi adempimenti amministrativi e fiscali.

Infatti, il c. 2, art. 6 citato dispone che la modifica, di cui al c. 1 precedente, ha effetto **a partire dal 1.01.2019**, con la conseguenza che il forfetario diventa un **sostituto** "oggi per ieri", dovendo procedere con la trattenuta delle ritenute anche per le somme già corrisposte precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento, in tre rate mensile dello stesso importo a valere sulle retribuzioni corrisposte "a partire" dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, con versamento da eseguirsi entro i primi 15 giorni del mese successivo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 602/1973.

Resta fermo l'obbligo di indicare nel modello REDDITI PF (**quadro "RS"** in particolare) il codice fiscale del percettore dei redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

I contribuenti, pertanto, che in regime "forfetario" hanno già corrisposto emolumenti a **lavoratori dipendenti e assimilati**, devono rivolgersi ad un consulente del lavoro al fine di gestire al meglio gli adempimenti fiscali (e contributivi) legati ai rapporti remunerativi con personale dipendente o assimilato.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

**Studio Lerro - Bondavalli**